

Torino, lì 11 luglio 2017

Circolare n. 10/2017

Oggetto: Prestazioni occasionali – novità dall'INPS

Gentile Cliente,

faccio seguito alla ns. informativa n. 8 del 28 giugno u.s., per comunicare che l'INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha emanato le linee guida per l'utilizzo delle Prestazioni Occasionali (ex voucher) e del libretto famiglia, utilizzabile già da oggi ma solamente per chi opera direttamente come utilizzatore in quanto la procedura per gli intermediari non è ancora attiva.

La circolare conferma tutti i limiti di utilizzo già riportati nella predetta informativa, così come sono confermate le misure minime di compensi orari: euro 9,00 netti per le Prestazioni Occasionali ed euro 8,00 netti per il Libretto Famiglia.

È stato invece chiarito il dubbio circa la durata della prestazione giornaliera nell'ambito della Prestazione Occasionale. La misura del compenso è stabilita dalle parti, purchè non sia inferiore al livello minimo orario (euro 9,00 netti) per ogni ora di lavoro, nonché dell'importo minimo giornaliero pari ad euro 36,00 per 4 ore di lavoro. **Il compenso giornaliero non può essere inferiore ad euro 36,00 netti, anche qualora la prestazione lavorativa sia inferiore alle 4 ore.** Non esiste, pertanto, un orario massimo di lavoro giornaliero (se non quello stabilito dalla legge), bensì viene stabilito un minimo, cioè euro 36,00 anche per una prestazione di una sola ora.

Per il pagamento della prestazione, che ricordo dovrà essere anticipato dal datore di lavoro, la circolare precisa che dovrà essere utilizzato un F24 Elementi Identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Prestazione Occasionale. Per il Libretto Famiglia, ogni versamento dovrà essere pari ad euro 10,00 ovvero a multipli di euro 10,00, mentre per il contratto di Prestazione Occasionale la misura dei versamenti è libera.

L'INPS precisa, inoltre, che sono previste forme di tutela nei confronti del prestatore di lavoro, che viene informato tramite e-mail o SMS sia dell'invio della comunicazione preventiva da parte dell'utilizzatore, sia dell'eventuale comunicazione di revoca della comunicazione stessa. La piattaforma INPS consentirà, inoltre, qualsiasi comunicazione anche da parte del prestatore, che potrà confermare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa in luogo dell'utilizzatore.

La circolare si sofferma, in ultimo, sulle sanzioni. Nel caso in cui vengano superati i limiti sia di importo, sia di ore massime nell'arco dell'anno (che ricordo sono 280), **il relativo rapporto si trasforma in lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.** In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni, invece, si applicherà una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00 (non diffidabili) per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Stante le novità della procedura, l'obbligo di preventiva iscrizione sia dell'utilizzatore che dei prestatori, nonché del pagamento anticipato, qualora fosse interessato all'utilizzo delle Prestazioni Occasionali e/o del Libretto Famiglia, La invito a mettersi in contatto con lo studio al fine di reperire tutte le informazioni necessarie con un congruo anticipo.

Ricordo, infine, che da oggi è solamente attiva la procedura per gli utilizzatori (datori di lavoro) i quali potranno accedere con il PIN INPS personale (del legale rappresentante per le imprese), mentre gli intermediari saranno abilitati entro la fine del mese di luglio.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti